
ALBERTO CRESPI

LIBERTÀ DI INFORMAZIONE ED IMPARZIALITÀ DELLA DECISIONE DEL PROCESSO PENALE

Avevo più di un dubbio sulla opportunità della scelta della mia persona per partecipare a questo incontro di studio: negli anni settanta sono intervenuto tre volte, sulla *Rivista di diritto processuale*, per commentare in senso fortemente critico i vari progetti, via via succedutisi nel tempo, diretti a tutelare anche in sede penale il segreto professionale del giornalista; e nell'ottobre del 1981, in occasione del Convegno nazionale su « Il segreto nella realtà giuridica italiana » svoltosi a Roma, ho effettuato una sorta di affondo finale sul medesimo tema (in ottima compagnia però, quella volta, con una decisione di pochi mesi prima della Corte costituzionale). Non solo, ma quando si è addirittura prospettato e, più o meno irresponsabilmente, altresì caldeggiato l'avvento della televisione nelle aule giudiziarie non ho esitato ad esprimere (sulla *Rivista di diritto civile*, 1994, II) la mia netta ostilità. E a quest'ultimo riguardo, non posso oggi fare a meno di sottolineare che quando ho appreso che in questa città di Torino dall'aula delle udienze della Corte d'Assise di appello era stata tenuta lontana la ripresa televisiva (concernente una vicenda che aveva profondamente emozionato la pubblica opinione), ho subito pensato che soltanto da un giudice del vecchio Piemonte si sarebbe potuto attendere un provvedimento così rispettoso tanto dell'istituzione giudiziaria quanto della persona dell'imputato e dei diritti stessi della difesa. Tutto ciò considerato mi era pertanto sembrato di essere privo anche della necessaria fantasia per raccontare e dipanare ulteriori variazioni su quella come su altre tematiche affini: col duplice rischio di apparire anzitutto un po' « targato » (forse neppure troppo amichevolmente) nei confronti della stampa e di offrire poi alla pazienza di chi mi ascolta il consueto, fastidioso *déjà vu*.

* Questo scritto, come quelli che seguono, costituisce la relazione al Convegno Vit-

torio Chiusano. *Difensore dei diritti costituzionali*, tenutosi a Torino il 21 luglio 2008.

In realtà il tema odierno presenta profili assai differenti, sui quali, pur non avendo mai fermato la mia attenzione, cercherò nondimeno di proporre ugualmente qualche modestissima e certamente deludente riflessione: non sarebbe del resto con un, ancorché ragionato, atteggiamento di (quanto meno apparente) recisa chiusura che si può serenamente ripensare ai problemi che inevitabilmente pone il diritto della collettività di essere messa in grado di conoscere in qual modo nel proprio Paese si amministra la giustizia, tanto più quando questa venga fundamentalmente percepita soprattutto per come essa è ormai rappresentata dai mass media. Mi offre lo spunto per qualche considerazione in proposito proprio un giornalista di non dubbia intelligenza e cultura, Giuliano Ferrara, là dove scrive, nella introduzione al saggio su « Il circo mediatico-giudiziario » di Daniel Soulez Larivière, che « quando un giornalista si traveste da giudice, e un giudice da giornalista, allora la base delle nostre libertà è non già incrinata o messa in mora ma letteralmente distrutta. Lo scambio delle parti ha per il Vero giuridico, per il massiccio marmoreo delle leggi e dei codici, l'effetto devastante di un terremoto. E ha l'effetto letale di un veleno per la libertà di stampa e il suo esercizio. Raccontare e opinare: questo fanno i giornalisti o dovrebbero fare. E invece eccoli lì, con il dito alzato, privi di ironia e privi di gusto per l'autocontraddizione, ferrei nel perseguire lo scopo corporativo dell'auto-promozione e dell'autotutela. Eccoli in azione: giudicano, giudicano e mandano parlando non per fondi ed elzeviri, ma per atti e per sentenze. Questo è ladro e questo no, questo è onesto e questo no, ecco il colpevole, gli altri sono innocenti; guardatelo nei nostri titoli, nelle fotografie, nei fotogrammi solenni del nostro tribunale mediatico. Giudicare, dunque, è ormai la norma. Le pagine dei giornali e dei telegiornali sono immensi schedari, archivi pubblici e viventi del cadavere del segreto istruttorio ».

L'autore del saggio, dal canto suo, osserva — ovviamente riferendosi all'esperienza francese (peraltro non molto dissimile dalla nostra) — che « la magistratura scopre con delizia che accanto alle armi terrificanti che già esistono nel codice di procedura penale esiste anche lo strumento mediatico che lo completa efficacemente. Senza vedere più in là della punta del naso, troppi giudici lo adoperano con l'ardore dei neofiti, senza capire che distruggono non solo la loro professione, ma il concetto stesso di giustizia che prima di essere indipendente, il che è un concetto ontologico, deve essere imparziale. I giornalisti sono felici di avere di fronte delle persone nuove che parlano con loro. I poliziotti si vedono rinfrancati nella loro abitudine di “giudicare” i casi poiché i giudici fanno la stessa cosa. Gli avvocati come al solito gridano e si lamentano, questa volta perché il monopolio della parola (vale a dire tutto ciò che resta loro in un sistema inquisitorio) è ormai annientato. I cittadini si divertono e si sentono ripresi dai loro appetiti poujadisti e compensati dalla loro frustrazione nata da un'epoca difficile, osser-

vando il circo mediatico-giudiziario che regolarmente mette alla gogna alcune celebrità. Molti politici, essendo stati al governo, trovandocisi ancora o essendo destinati ad andarci, sono bloccati perché i loro apparati concettuali non permettono loro di affermare l'insieme del fenomeno. Nel migliore dei casi, sono paralizzati dalle *lobbies*, le quali hanno il loro tornaconto in questo guazzabuglio che pensano di ridimensionare soltanto attribuendosi un po' più di potere. E così che al sistema inquisitorio attuale, che somma nella stessa persona le funzioni d'investigazione e quella giurisdizionale, alcuni pensano di aggiungere anche la *funzione d'informazione*. Tutto ciò in nome della verità, senza la minima riflessione di merito, che obbligherebbe a rimettere in causa la logica di un intero sistema ».

Due prese di posizione, quelle testé riferite, dalle quali una cosa sembra emergere con sicurezza, e cioè la preoccupazione, d'altre ampie e condivisibile, che dalla doverosa « informazione sul processo » si possa trascorrere al « processo celebrato sui mezzi di informazione ». Un accreditato studioso della nostra procedura penale ha infatti rilevato che « le suggestioni e le possibilità di confusione e di commissione non sono poche, perché entrambe le attività — quella del giudice ordinario e quella dell'operatore dell'informazione che allestisce la mimesi giudiziaria — tendono al medesimo fine, cioè a ricostruire un accadimento passato attraverso tracce, testimonianze, dichiarazioni, cose del presente. Bisogna, però, cercare di tenere sempre ben distinti i due fenomeni, perché sono sostanzialmente diversissimi: il processo giurisdizionale ha un luogo deputato, il processo mediatico nessun luogo; l'uno ha un itinerario scandito, l'altro nessun ordine; l'uno un tempo (finisce con il giudicato), l'altro nessun tempo; l'uno è celebrato da un organo professionalmente attrezzato, l'altro può essere "ufficiato" da chiunque. Ma vi sono anche differenze meno evidenti e più profonde. Il processo giurisdizionale seleziona i dati su cui fondare la decisione, il processo mediatico raccoglie in modo bulimico ogni conoscenza che arrivi a un microfono o a una telecamera: non ci sono falsi, non ci sono domande suggestive, tutto può essere utilizzato per maturare un convincimento. Il primo, intramato di regole di esclusione, è un ecosistema chiuso; il secondo invece è aperto, conoscendo soltanto regole d'inclusione; la logica dell'uno è una logica accusatoria, quella dell'altro, inquisitoria. Nel primo ci sono criteri di valutazione, frutto della secolare sedimentazione delle regole di esperienza; nel secondo, invece, valgono l'intuizione, il buon senso, l'emotività. Il processo giurisdizionale obbedisce alla logica del probabile, il processo mediatico a quella dell'apparenza. Nell'uno la conoscenza è funzionale all'esercizio del potere punitivo da parte dell'organo costituzionalmente preposto; nell'altro, serve a propiziare, e spesso indurre, un convincimento collettivo sulle responsabilità di fatti penalmente rilevanti. Nel primo, il cittadino è consegnato al giudizio

dei soggetti istituzionalmente deputati ad amministrare giustizia; nel secondo, alla esecrazione della “folla” mediatica » (GIOSTRA). Alla esecrazione, cioè, della pubblica opinione.

Una esecrazione, a propria volta, che non è affatto fine a sé stessa, ma tende invece ad agire quale elemento fondante di una sentenza realmente pronunciata « in nome del popolo italiano ». A questo proposito mi sembra opportuno fare nuovamente riferimento a quello stesso studioso quando scrive che l’insidiosa idea che il miglior giudice sia appunto l’opinione pubblica, ne evoca un’altra: il sogno della democrazia diretta, della gestione della *res publica* da parte dei cittadini senza l’intermediazione della rappresentanza politica. E forse appartiene alla stessa matrice culturale anche la congettura, circolata con immeritata fortuna ancora di recente in Italia, secondo cui un imputato votato dalla maggioranza dei cittadini è innocente per definizione o comunque non processabile, perché, se il popolo-giudice sceglie di farsi rappresentare da un certo soggetto, evidentemente l’ha giudicato quanto meno penalmente irresponsabile (GIOSTRA), se non, addirittura, né autore né coautore del fatto reato contestatogli.

Ciò premesso, non è difficile cogliere gli elementi di preoccupazione cui si è fatto cenno: ignorando cosa realmente significhi partecipare personalmente alle udienze dibattimentali, tanto il lettore quanto il telespettatore ritengono infatti che adagiarsi su quanto viene loro offerto dalla stampa o dallo strumento radiotelevisivo possa ugualmente soddisfare l’esigenza di una informazione pienamente corretta. Ma così non è, né potrebbe verosimilmente sperarsi che possa essere, posto che la selezione di ciò che merita di venir rappresentato è fatta alla stregua delle inclinazioni o propensioni culturali o ideologiche dell’operatore dell’informazione o del proprietario della rete televisiva, quando non anche sulla base di « altri meno trasparenti fattori » (GIOSTRA). Ma c’è di più. Oggetto di selezione non sono soltanto le singole vicende giudiziarie delle quali si intende dar conto, ma altresì quali notizie debbano essere diffuse intorno alle vicende selezionate, e attraverso quali modalità sia poi opportuno rappresentarle. L’adulterazione dei fatti, come è intuibile, è appena fuori dall’uscio, e comunque assai difficilmente percettibile dalla grande massa dei lettori come dei telespettatori. Su quest’ultimo profilo del problema, ancora recentissimamente uno studioso assai acuto delle discipline penalistiche rilevava che la realtà che mettono in scena i media si basa, in effetti, su « criteri loro propri, che non sempre e non necessariamente coincidono con quelli del sistema penale. Il *cahier de doléances* che quest’ultimo rivolge all’indirizzo dei media può essere sintetizzato nella denuncia di divergenze (o distorsioni informative) di carattere quantitativo, qualitativo e contenutistico. *Quantitativo*, perché la frequenza dei resoconti incentrati sul crimine e sulla sua prevenzione/repressione non dipende dalla frequenza del reato oggetto della notizia, ma si uniforma a criteri

selettivi che finiscono col deformare la rappresentazione della realtà: ciò che è raro appare comune, ciò che è straordinario risulta normale, e così via. *Qualitativo*, perché la descrizione degli accadimenti privilegia le modalità inconsuete, ma sensazionalistiche ed emotigene; i tratti eccezionali vengono così stereotipizzati come caratteristici; gli aspetti singolari, avulsi dal contesto, evidenziati come tipici, deformano il quadro ricomponendolo in una “verosimiglianza” parodistica e, alla fin fine, grottesca. *Contentutistico*, per la rappresentazione distorsiva dei rapporti di ruolo, che assume come sbocco per lo più la creazione del “mostro” o del “nemico” o del “diverso”, ma talvolta anche la superfetazione vittimistica del protagonista in varia guisa “positivo”: l’investimento assiologico fa comunque aggio sulla realtà » (PADOVANI).

Ma più allarmante è la situazione non già quante volte sia in gioco un’informativa sulla fase dibattimentale del processo, bensì quando, emersa una *notitia criminis*, sembra debba darsi per scontato che « i limiti di segretezza e i divieti di pubblicazione, che presidiano l’esigenza di “copertura” delle fasi iniziali delle indagini, subiscano non sostenibili pressioni da parte dei mass media: sui protagonisti e sulle comparse del procedimento penale — magistrati, polizia giudiziaria, personale ausiliario, parti, avvocati, consulenti, testimoni — si scaricano le incalzanti sollecitazioni dei giornalisti che vogliono sapere tutto e subito, per dare in pasto la notizia ad una collettività, avida di informazioni sui primissimi spezzoni di procedimento penale, in genere il naturale seguito di inquietanti notizie di cronaca nera. E allora capita che i detentori delle notizie, più o meno disinteressatamente, rivelino informazioni riservate, da far parlare addirittura di desuetudine [il “cadavere” del segreto istruttorio, cui faceva riferimento Giuliano Ferrara] con riguardo alle norme che tutelano la segretezza investigativa, a causa della loro generalizzata disapplicazione ». E poco importa che l’intempestiva propalazione di una notizia possa aver pregiudicato irreversibilmente indagini particolarmente delicate: l’operatore dell’informazione è perfettamente consapevole del fatto che, se per rispettare la norma si astiene dal pubblicare subito una certa notizia, non altrettanto farà il collega della testata concorrente (GIOSTRA).

Lo scontro giudiziario, spostato in tal modo sui mass media, dà inevitabilmente luogo a un « contraddittorio spurio, volto non già a convincere il giudice ma l’opinione pubblica, e per questa via a condizionare il giudice. Un contraddittorio spesso scorretto, sempre sbilanciato, i cui esiti dipendono da quanto siano introdotte le parti nel circo massmediatico e da quanto sappiano spregiudicatamente gestirne le potenzialità ». E quando non dovesse bastare l’attività diretta a screditare l’accusa, si provvede — sempre in detto ambito massmediatico — a screditare l’accusatore. E poiché simili espedienti vengono utilizzati di preferenza nello stadio ini-

ziale delle indagini, ne consegue che le risultanze istruttorie finiscono per caricarsi di una definitività che non è loro propria: per questo nell'immaginario collettivo la c.d. informazione di garanzia è considerata imputazione e il rinvio a giudizio suona come condanna. Come è stato argutamente notato in dottrina, « capita un po' per la giustizia ciò che i meteorologi ci spiegano per il caldo: l'importante non è la temperatura misurata dai termometri, bensì quella percepita. E la "giustizia percepita" rischia di essere quella — più facilmente e direttamente fruibile — dispensata dalla carta stampata o dal tubo catodico » (GIOSTRA). Con quali effetti distorsivi è facile immaginare.

È un dato più che naturale e riscontrabile in qualsiasi ordinamento un certo scarto tra giustizia normativa (quella dei codici), giustizia reale (quella amministrata nelle aule dei tribunali) e giustizia rappresentata (quella narrata sui mezzi di informazione): tutto dipende dalla « visiosità » o meno di quello scarto e dalla possibilità di controllo dell'informazione da parte del potere politico che potrebbe esserne all'origine. Del tutto innaturale, e deplorabile, sarebbe invece quello scostamento se le circostanze di tempo e di luogo dovessero comunque favorire il sospetto di un condizionamento del giudice attuato mediante un'operazione massmediatica di convincimento della pubblica opinione: un'operazione tutt'altro che improbabile o difficoltosa per gli operatori dell'informazione, considerata l'ignoranza più assoluta (o quasi) del pubblico circa gli elementi — di fatto e di diritto — sui quali è (o sarà) fondata la decisione giudiziale. Nel qual caso, posto che sia quanto mai problematico (seppur astrattamente ipotizzabile in casi davvero limite), accertare in fatto (con l'indispensabile rigore) l'esistenza di simili provvedimenti « condizionati », ciò che allora unicamente importa è verificare la possibilità di un sistema che — salvaguardando l'irrinunciabile funzione della cronaca giudiziaria — assicuri nel contempo non soltanto l'imparzialità del giudice, ma anche il convincimento dei cittadini che la decisione del giudice è stata emessa secondo scienza e coscienza, e non alla stregua di pressioni di tutt'altra natura.

Al riguardo un significativo punto di riferimento parrebbe rimanere pur sempre la consolidata esperienza anglosassone, richiamata anche nel citato saggio di Soulez Larivière là dove riporta il pensiero di alcuni *law Lord* che pronunciarono, nei procedimenti di *contempt of court*, la decisione finale di interdizione. Uno di questi magistrati rilevava infatti che « se si permetterà ai media di giudicare, le persone e le cause impopolari si troveranno in una situazione difficile. La giurisprudenza che esiste in materia di *contempt* ingloba la maggioranza dei casi di giudizio prematuro. Se si decretasse come regola generale che non è lecito pregiudicare questioni pendenti davanti ai tribunali, non penso che la libertà di stampa ne soffrirebbe, e il diritto secondo me sarebbe più chiaro e più pratico ». Altro di quei giudici sottolineava

dal canto suo di « non ritenere che una condotta di *contempt of court* possa essere scusata o legittimata solo perché si ispira al desiderio di dare conforto in una situazione di disperazione, suscitando la simpatia e la solidarietà del pubblico: i tribunali devono proteggere le parti dal danno che deriva da un giudizio prematuro, e dalla necessità di essere presi nelle risacche di una pubblicità anteriore alle udienze ». E un altro giudice osservava ancora che « il *contempt of court* non riguarda solo una condotta pregiudizievole all'equità del processo per via del condizionamento dei tribunali o dei testimoni. Esso include anche una condotta volta a dissuadere i contendenti dal far valere il loro diritto costituzionale a che i tribunali si pronuncino su diritti ed obblighi giuridici e ne garantiscano il rispetto. Tale condotta può attuarsi anche attirando su un contendente la vendetta pubblica per essersi avvalso di tali diritti, o esponendolo ad una discussione pubblica dannosa alla sua causa prima che il tribunale si sia pronunciato o che l'azione abbia trovato un esito equo ». E a chi riteneva irragionevole, in questa materia, enunciare principi di ordine generale, altro giudice replicava ribadendo la necessità di una regola proprio « per impedire lo scivolare progressivo verso processi celebrati sulla stampa o alla televisione ». La preoccupazione è sempre la stessa, ossia che dall'informazione sul processo si trascorra disinvoltamente al processo celebrato sui mezzi di informazione.

Sembra dunque che almeno in Gran Bretagna i mezzi di informazione siano, in certo qual modo, indotti a muoversi con cautela onde evitare parole di troppo sui fatti oggetto del giudizio e permettere così un processo imparziale. Ma è lo stesso Soulez Larivière a riconoscere che, in realtà, quell'« obbligo di principio viene sempre più demolito perché sempre più difficile da osservare, data la natura della informazione ». L'autore ricorda infatti il caso clamoroso del « Sunday Times » rimesso alla Commissione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo, e risolto dalla Corte di Strasburgo con sentenza del 26 aprile 1979 che, dichiarata illegittima la decisione della Camera dei Lords del 25 luglio 1973, affermava poi che « la libertà d'espressione, quale uno dei fondamentali essenziali di una società democratica, vale non solo per le informazioni o le idee, accolte con favore o considerate come inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che possono scioccare o generare inquietudine allo Stato o a una parte qualunque della popolazione »; e che se spetta ai tribunali dirimere le controversie, non risulta però « in alcun modo che queste non possano prima dar luogo a discussione altrove, sia sulle riviste specializzate, sulla grande stampa o nel pubblico in generale. Inoltre, se è vero che i media non devono oltrepassare i limiti fissati ai fini di una buona amministrazione della giustizia, hanno però l'obbligo di comunicare informazioni e idee sulle questioni di cui sono a conoscenza i tribunali, come pure quelle che riguardano altri settori d'intere-

resse pubblico. Alla loro funzione consistente nel darne comunicazione si aggiunge il diritto del pubblico di riceverne ».

Trattavasi, nel caso di specie, di una vicenda esclusivamente civilistica, ma l'erosione delle « regole generali » enunciate dai *law Lords* sarebbe stata inevitabile, ed ancor più problematica sarebbe conseguentemente risultata la somministrazione di quelle pur collaudatissime ricette di autentico vivere civile nella terapia di malattie di natura tipicamente « sistemica » comuni, per costante caratteristica loro propria, a tutti gli altri paesi europei. Fatto sta che la Gran Bretagna ha modificato nel 1981 il proprio modello di *contempt of court* sopprimendo la nozione di « pregiudizio » in omaggio a quanto stabilito dalla Corte di Strasburgo. Ciò che tuttavia, come rilevato da Soulez Larivière, non ha affatto impedito ai giudici inglesi di intervenire anche pesantemente sulla stampa allorquando, senza alcun interesse pubblico in gioco, un giornale si fosse reso colpevole di diffamazione: è ancora vivo, in proposito, il ricordo di una condanna al risarcimento del danno pari a cinque milioni di franchi oltre interessi, inflitta nel 1987 a un giornale popolare inglese che, nel corso di una intera estate, aveva trasformato in un festival particolarmente piccante il resoconto di un'avventura fra un deputato (il decano del partito conservatore) e una giovane prostituta. Le urla della stampa francese — annota ancora Soulez Larivière — « si sentono già quando una condanna per diffamazione supera centomila franchi. La diffamazione a basso prezzo non esiste in Inghilterra. La stampa ci pensa due volte prima di buttarsi su un processo difficile. La regolamentazione esiste grazie alla severità di una giustizia molto cara che detesta di essere disturbata per poca cosa o per niente e che, malgrado la sentenza della Corte di Strasburgo, si serve ancora del *contempt of court* come di un manganello ». Eppure, mi chiedo, esiste forse qualche altro paese ove la stampa sia più libera che in Inghilterra?

Mi sbaglierò; ma non meraviglia adatto che anche nell'Inghilterra di oggi, così come in quella di ieri e di ieri l'altro, ci sia ancora una giustizia. Severa, naturalmente. Ma quando, come nel nostro disinvolto Paese, non soltanto si è sempre fatto a meno di qualsivoglia normativa *ad hoc* (cosa, per la verità, niente affatto riprovevole), ma neppure si è mai tentato di instaurare nei fatti linee di condotta improntate al rispettoso riserbo nei confronti dell'indagine giudiziaria (cosa invece, quest'ultima, assai discutibile), sembrerebbe doveroso chiedersi se abbia ancora un senso preoccuparsi di eventuali ma poco convincenti « condizionamenti » del giudice, solo perché pullulano operatori dell'informazione che, con più o meno controllata insolenza, puntano il dito e — come ho detto in apertura con le parole di Giuliano Ferrara — giudicano, giudicano e mandano parlando per sentenze anziché per elzeviri. Difficile insomma chiedere oggi ciò che soltanto una tradizione di comprovata serietà avrebbe potuto elevare a modello di

correttezza ed esemplare professionalità, e pretenderne poi la più scrupolosa osservanza.

Stando così le cose si può pertanto capire, anche se non condividere, la posizione di chi, preso atto, da un lato,

a) dello scadente profilo qualitativo di larga parte dell'informazione giudiziaria, del protagonismo e del sensazionalismo da essa indotti nonché dell'uso distorto e strumentale cui quell'informazione si presta; e preso altresì atto, dall'altro lato,

b) delle tante iniziative giudiziarie coraggiose intraprese o portate a termine grazie al sostegno della stampa, nonché dei contributi decisivi alle indagini suggeriti o raccolti dagli organi di informazione così come di torbide manovre diversive smascherate da inchieste giornalistiche, abbia ritenuto, in definitiva, che « l'unico serio antidoto ad un'informazione inadeguata o, peggio, manipolatrice delle coscienze è un'informazione libera e plurale: è il pluralismo delle faziosità. Di questo infatti, tra tante incertezze, si deve essere profondamente convinti: i mali della libertà di stampa — e ce ne sono di seri — si curano soltanto per via omeopatica, con incrementi ulteriori della stessa libertà » (GIOSTRA).

Similia similibus curantur. Il richiamo all'omeopatia mi sembra perfetto. Un modo come un altro per escludere saggiamente, ancorché implicitamente, che una soddisfacente soluzione del problema potesse essere rintracciata anche, o soltanto, attraverso uno specifico intervento normativo: quale, in ipotesi, l'assurdo espediente di una esaustiva indicazione delle modalità di comportamento del giornalista o dell'operatore televisivo ritenute lesive dell'interesse ad una informazione realmente corretta nella esposizione dei fatti (ed altrettanto libera nella loro valutazione).

Se quella surriferita sia poi la migliore delle « soluzioni », non saprei dire. Mi pare però che un pluralismo di faziosità sia già amplissimamente in atto, e da molto tempo, stante l'assodata sua congenialità con l'italica metodologia argomentativa: che si debba pure istituzionalizzarlo via etere, avrei serie perplessità. È una « soluzione », quella testé riportata, che racchiude poi anche un ulteriore messaggio. Un messaggio alquanto inquietante, perché se è certamente vero che i media siano influenzati dall'opinione pubblica ed al tempo stesso la influenzino, la surriferita « soluzione » esprime amaramente, nella sua genuina pragmaticità, un radicato quanto largamente sperimentato scetticismo verso qualsiasi forma di autocontrollo, così come per ogni forma di disciplina imposta dall'alto, giudice o legislatore che sia. Avrà pure avuto le sue buone ragioni quel poeta fra i più grandi del nostro Novecento, il sacerdote servita Davide Maria Turollo, quando scrisse che « si moltiplicano nelle città tribunali ove piccoli uomini ancora indossano toghe e parrucche, quasi a dimostrare che sono gente di altra stirpe: arbitri assoluti. No, non sono dei, e tuttavia sono ugualmente un pericolo come gli antichi dei ». In ogni assunto ci può essere un'anima di verità. Osservo tuttavia che tutti gli uomini

sono piccoli, molto piccoli; anzi, il più delle volte sono piccolissimi (anche senza ripercorrere la mitica classificazione di Leonardo Sciascia con i suoi ominidi e i suoi ominicchi). Ma, oltre che irrimediabilmente piccoli, per parte nostra siamo altresì drammaticamente distanti da quella lucida britannica testimonianza di una « regolamentazione » che affonda le proprie radici precisamente nella « severità della giustizia »; di una giustizia, quale quella d'oltre Manica, che, operando col consenso e nel rispetto da parte di tutti, gode — per plurisecolare tradizione — del singolare privilegio di dettare attraverso le proprie sentenze, occorrendo anche con intransigente durezza, le regole di comportamento per l'intera comunità.

Sarebbe però un'ingenua stravaganza porsi la domanda se anche a sud delle Alpi sia o meno possibile tentare di intraprendere un qualcosa di vagamente simile a quanto si pratica ancor oggi sulle rive del Tamigi: a parte ogni altra intuibile considerazione, presso di noi è cosa ormai risaputa che prospettare regole — quali che siano e quale che possa essere la loro finalità — è considerato quanto di più sgradevole si possa fantasticare per infastidire il prossimo.